

STATUTO

ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE DELL'ALTA MURGIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE DELL'ALTA MURGIA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Piazza Municipio 2/A- 70022 Altamura (BA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: attività culturali

di interesse sociale con finalità educativa ed organizzazione e gestione di attività culturali con riferimento alle lettere d) ed i) del comma 1, art.5 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- Diffondere la conoscenza delle malattie rare attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, anche attraverso social network e mezzi d'informazione varia;
- Creare una rete di soggetti affetti da malattie rare in modo che vi possa essere un interscambio di informazioni utili anche per indirizzare il loro percorso diagnostico-terapeutico;
- Favorire il dialogo tra medici e/o centri specializzati che si occupano delle malattie rare per una migliore diffusione delle conoscenze mediche e per promuovere la ricerca medico-scientifica;
- Indirizzare i soggetti affetti da malattia rara presso gli enti preposti ad offrire un supporto per lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche;
- Offrire un concreto sostegno psicologico ai pazienti affetti da malattia rara affinché venga migliorata la loro condizione di vita;
- Creare e gestire un sito internet dell'associazione attraverso il quale promuovere le proprie iniziative e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore, i soggetti affetti da malattia rara e le loro famiglie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni locali, nazionali ed internazionali sulle problematiche relative alle malattie rare, attraverso progetti scolastici, ricreativi, educativi, lavorativi e socio-sanitari;
- stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con gli enti pubblici e privati (scuola, asl, enti locali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità per promuovere la nascita di una rete di servizi integrati di assistenza sociale e socio-sanitaria per la presa in carico di persone affette da malattie rare, avendo cura che questi servizi con le annesse strategie di intervento siano accettati dalla comunità scientifica;
- istituire borse di studio per i ricercatori;
- creare gruppi di aiuto di familiari di persone affette da malattie rare;
- accedere a strutture che possano essere utili a fini riabilitativi, quali vasche di ambientamento e terapeutiche, palestre appositamente attrezzate e quant'altro possa essere utile a sviluppare le potenzialità residue dei pazienti;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- svolgere servizio di attività extrascolastica per disabili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo

richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e se in regola con il pagamento della quota associativa, qualora prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualità di socio, inoltre, la si può perdere in caso di mancato versamento della quota associativa, in seguito a comunicazione motivata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Perdono la qualifica di socio coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea costituisce l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, o mediante sms o chat, allorquando vi sia certezza sull'avvenuta consegna della comunicazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 ad un numero massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nell'organo di amministrazione non possono essere eletti più di due persone legate da parentela sino al terzo grado.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31, comma 3 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Altamura, 12 Ottobre 2019.



Firmato digitalmente da
PALLOTTA VINCENZO
C: IT

VERBALE N. 02 del 12/10/019 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Ottobre, alle ore 16:30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione A.Ma.R.A.M., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica statutaria da ODV (organizzazione di volontariato) ad APS (Associazione di promozione sociale).**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Pallotta Vincenzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Pallotta Rosa.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 38 soci (su 49 iscritti), il cui foglio firme si allega a presente verbale. Pertanto, come previsto dalla legge, l'Assemblea straordinaria, necessaria per la modifica statutaria, è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di cambiare la forma dell'Associazione da Odv ad Aps, al fine di svolgere ulteriori attività, rispetto a quelle già previste, così come previsto dalla normativa riguardante il Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

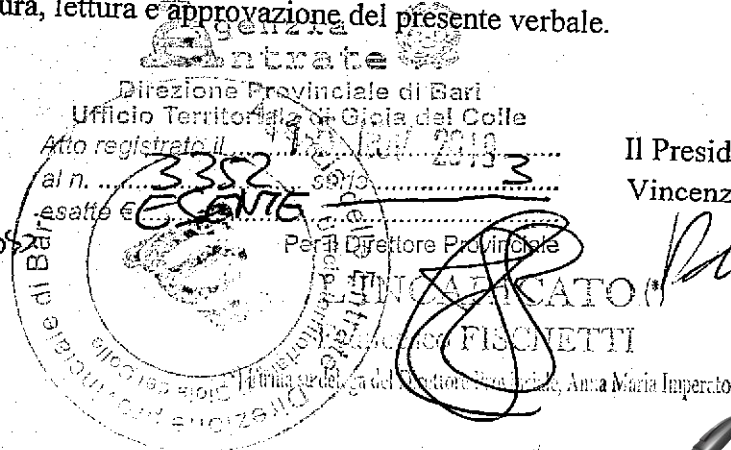
L'Assemblea, con voti n. 38, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, assieme alla lista dei soci e relative firme.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, e conseguentemente per assumere la relativa personalità giuridica.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rosa Pallotta

Il Presidente
Vincenzo Pallotta



Firmato digitalmente da
PALLOTTA VINCENZO
C: IT

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 PER IL CAMBIO DI STATUTO DA ODV A APS.

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA		FIRMA
1 ALBERGO DOMENICA	5/9/89	ALTAMURA	SOCIO	Albergo Domenica
2 ANDRISANI ROSANNA	11/10/71	MONTESCAGLIOSO	SOCIO	
3 ANSELMO ANNA	1/30/69	ALTAMURA	SOCIO	Anselmo Anna
4 ANSELMO PALMA	4/22/65	ALTAMURA	SOCIO	
5 BERLOCO FILIPPO	6/30/83	ALTAMURA	SOCIO	Berlucchi Filippo
6 CONTINISIO MARIA ROSARIA	7/28/66	ALTAMURA	SOCIO	
7 CORNACCHIA ANTONIO	2/21/81	ALTAMURA	SOCIO	Cornacchia Antonio
8 CRISTALLO GIOVANNI	8/24/78	ALTAMURA	SOCIO	Cristallo Giovanni
9 CUTECCCHIA LUCIA LAURA	12/13/67	ALTAMURA	SOCIO	Cuteccchia Lucia Laura
10 DE TOMA ANITA	10/9/77	BARI	SOCIO	De Toma Anita
11 DESANTIS FRANCESCO	3/11/89	ALTAMURA	SOCIO	Desantis Francesco
12 DESANTIS VINCENZO	8/31/92	ALTAMURA	SOCIO	Desantis Vincenzo
13 DEZIO CARMELA	1/20/80	ALTAMURA	SOCIO	Dezio Carmela
14 DIMATERA ANNA	9/17/59	SANTERAMO IN COLLE	SOCIO	Dimatera Anna
15 DISABATO CATERINA	10/15/74	ALTAMURA	SOCIO	Disabato Caterina
16 DISANTO ROSANNA	1/14/83	ALTAMURA	SOCIO	Disanto Rosanna
17 ERAMO ANNA	1/11/90	BARI	SOCIO	Eramo Anna
18 FERRUCCI ANTONIA	1/29/56	ALTAMURA	SOCIO	Ferrucci Antonia
19 GALETTA TERESA	11/9/48	ALTAMURA	SOCIO	Galletta Teresa
20 GIULIANO MICHELE	11/28/67	MOLFETTA	SOCIO	Giuliano Michele
21 GRAMEGNA LEONARDO	2/25/56	ALTAMURA	SOCIO	Gramigna Leonardo
22 IMMACOLATO MARIA	3/8/66	GRAVINA IN PUGLIA	SOCIO	Immacolato Maria
23 LADDAGA DOMENICA	4/25/74	GRAVINA IN PUGLIA	SOCIO	Laddaga Domenica
24 LATERZA DOMENICA	1/27/44	ALTAMURA	SOCIO	Laterza Domenica
25 LOPRESTI LOREDANA	3/24/69	BARI	SOCIO	Lopresti Loredana
26 LORUSSO FRANCESCA	4/30/73	BARI	SOCIO	Lorusso Francesca
27 MARTINUCCI PERNA	4/1/65	ALTAMURA	SOCIO	Martinucci Perna
28 MORAMARCO NICOLETTA	11/13/51	ALTAMURA	SOCIO	Moramarco Nicoletta
29 NUZZI CARLO	1/6/47	ALTAMURA	SOCIO	Nuzzi Carlo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 PER IL CAMBIO DI STATUTO DA ODV A APS.

30	PACE TEODORA	7/1/71	GRAVINA IN PUGLIA	SOCIO	<i>Pace Teodora</i>
31	PALASCIANO LAURA	5/3/73	ALTAMURA	SOCIO	<i>Palasciano Laura</i>
32	PALLOTTA ROSA	11/26/71	ALTAMURA	SOCIO	<i>Palotto Rosa</i>
33	PALLOTTA VINCENZO	10/2/69	ALTAMURA	SOCIO	<i>Palotto Vincenzo</i>
34	PERRONE LUCIA CARMELA	4/15/54	ALTAMURA	SOCIO	<i>Perone Lucia Carmela</i>
35	PERRONE TEODORA	9/29/68	ALTAMURA	SOCIO	<i>Perone Teodora</i>
36	PETRONELLA LUCIA	8/30/89	ALTAMURA	SOCIO	<i>Petronella Lucia</i>
37	PICERNO LUCIA	10/15/89	ALTAMURA	SOCIO	<i>Picerno Lucia</i>
38	PICERNO VINCENZO	2/16/86	ALTAMURA	SOCIO	<i>Picerno Vincenzo</i>
39	PISCULLI DONATELLA	1/6/81	ALTAMURA	SOCIO	<i>Pisculli Donatella</i>
40	POSTIGLIONE ROCCO	1/19/57	BARLETTA	SOCIO	<i>Postiglione Rocco</i>
41	SEGRETO LUIGI	5/17/84	ALTAMURA	SOCIO	<i>Segreto Luigi</i>
42	SQUICCIARINI ANDREA	11/30/70	ALTAMURA	SOCIO	<i>Squicciarini Andrea</i>
43	SQUICCIARINI VITA MARIA	7/11/75	ALTAMURA	SOCIO	<i>Squicciarini Vita Maria</i>
44	SQUICCIARINO DIEGO	6/25/86	ALTAMURA	SOCIO	<i>Squicciarino Diego</i>
45	TORTORELLI MARIAGRAZIA	11/25/92	ALTAMURA	SOCIO	<i>Tortorelli Mariagrazia</i>
46	TROTTA MARISA	6/29/71	ALTAMURA	SOCIO	<i>Trotta Marisa</i>
47	VALENZANO VITO	9/22/85	ALTAMURA	SOCIO	<i>Valenzano Vito</i>
48	PERCOCO GIACOMO	1/1/67	ALTAMURA	SOCIO	<i>Percoco Giacomo</i>
49	LABARILE CRISTINA	3/13/74	SVIZZERA	SOCIO	<i>Labarile Cristina</i>

